

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Regione

Servizio qualità della legislazione e semplificazione

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 25 - 26 settembre 2008

**Sentenze della Corte Costituzionale
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo giugno - settembre 2008

A cura di: Anna d'Ambrosio
Elena Mengotti
Francesca Buoso

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo giugno - settembre 2008

<u>Sent.</u>	<u>Giudizio</u>	<u>Ricorrente</u>	<u>Resistente</u>	<u>Esito favorevole</u>	<u>Materia</u>
n. 190	Principale	Bolzano e Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato - Province	Coordinamento della finanza pubblica
n. 213	Incidentale	Corte dei Conti	Sardegna	Stato	Controlli della Corte dei Conti
n. 220	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Valle d' Aosta	Regione	Tutela dell' ambiente e dell' ecosistema
n. 285	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Valle d' Aosta	Stato - Regione	Politica estera
n. 289	Principale	FVG	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Coordinamento della finanza pubblica
n. 290	Principale	Valle d' Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Coordinamento della finanza pubblica
n. 231	Incidentale	TAR Sicilia	Regione Siciliana	Stato	Controlli della Corte dei Conti
n. 235	Principale	Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Pubblica sicurezza
n. 237	Incidentale	TAR Sicilia	Regione Siciliana	Regione	Appalti pubblici
n. 326	Principale	Sicilia; VdA; FVG	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Tutela della concorrenza
n. 329	C. attribuzioni	Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia	Ambiente

CORTE COSTITUZIONALE – PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Sentenza: 21 maggio – 6 giugno 2008, n. 190

Materia: Coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 3, 81, 97, 116, 117 e 119 Cost.; art. 10 l. cost. 3/2001; art. 8, n. 1, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; norme di attuazione dello statuto

Ricorrente/i: Province autonome di Bolzano e Trento (ricorsi nn. 12 e 13/2007)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: dell'art. 1, commi da 587 a 591 e 1221 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589, 590 e 591 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promosse ;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 588, 589 e 590, della legge n. 296 del 2006;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, promossa.

Annotazioni:

Le norme di cui ai commi da 587 a 591 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 sono censurate nella parte in cui pongono in capo anche alle amministrazioni pubbliche regionali e locali l'obbligo di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi ed a società (comma 587, censurato dalla sola Provincia autonoma di Bolzano), dati che devono essere resi pubblici ed esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica, in relazione ai quali il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591, censurato anch'esso dalla sola Provincia autonoma di Bolzano). Esse stabiliscono altresì che, in caso di mancata o incompleta comunicazione dei predetti dati, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi (comma 588); infine, nell'ulteriore ipotesi in cui alla mancata o incompleta comunicazione dei dati segua l'inosservanza del divieto di erogazione di cui al comma 588, viene detratta dai fondi,

trasferiti a qualsiasi titolo dallo Stato a quella amministrazione nel medesimo anno, una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenute nell'anno (comma 589).

La Provincia autonoma di Trento impugna anche il comma 1221 del medesimo art. 1, nella parte in cui stabilisce che, in relazione alla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti degli enti territoriali che abbiano causato una violazione per la quale lo Stato sia chiamato a rispondere sul piano comunitario, ove non sia stata raggiunta l'intesa per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante la determinazione dell'entità del credito dello Stato, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, all'adozione del predetto decreto «provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

La Corte ha più volte affermato che le Regioni e le Province autonome possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali o provinciali (così, fra le tante, sentenze n. 401 del 2007, n. 116 del 2006, n. 383 del 2005). Nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione provinciale (fra le tante, sentenze n. 401 del 2007 e n. 116 del 2006).

La Corte ha rilevato che alcune censure sono state dedotte, infatti, in riferimento a parametri costituzionali – gli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione nonché in relazione al principio di certezza del diritto – estranei al riparto di competenze, senza che la loro asserita lesione comporti una violazione dell'autonomia finanziaria provinciale; quindi la censura relativa alla pretesa lesione dell'autonomia finanziaria provinciale è priva di ogni motivazione.

La Corte ha affermato che il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione – pure invocato dalle ricorrenti – si impone anche alle Province autonome nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale (così fra le altre, sentenze n. 82 del 2007, n. 88 del 2006): vi è, pertanto, sotto questo aspetto, una sostanziale coincidenza tra limiti posti alla autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia ordinaria dall'art. 119 della Costituzione e limiti posti all'autonomia finanziaria delle Province autonome dallo statuto speciale.

Secondo la Corte l'obbligo posto dal comma 587 in capo alle amministrazioni pubbliche regionali e locali di comunicare annualmente al Dipartimento della funzione pubblica una serie di dati inerenti alla partecipazione delle medesime amministrazioni a consorzi ed a società – così come la previsione che tali dati siano resi pubblici ed esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica, ed in relazione ad essi il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere (comma 591) – mira a garantire all'amministrazione centrale una adeguata conoscenza della spesa pubblica complessiva in vista dell'adozione di misure di finanza pubblica nazionale idonee ad assicurare il rispetto dei parametri fissati nel patto di stabilità e crescita dell'Unione europea: quindi costituiscono legittimo esercizio della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica che è limite all'autonomia finanziaria delle medesime Province autonome (sentenza n. 82 del 2007).

La previsione del divieto di erogazione di somme in favore di consorzi e società partecipate dalle amministrazioni territoriali, nel caso di inadempimento da parte di queste

ultime dell'obbligo di comunicazione dei dati stabilito dal comma 587, contenuta al comma 588, costituisce un illegittimo vincolo all'autonomia di spesa della Provincia di Bolzano, nonché all'autonomia finanziaria degli enti locali, garantite dal Titolo VI dello statuto speciale e, con disposizioni non unilateralmente derogabili dal legislatore statale, dalle relative norme di attuazione introdotte dai decreti legislativi nn. 266 del 16 marzo 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e 268 del 16 marzo 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e dal d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) nonché dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria). La Corte ha più volte affermato che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti per le Regioni e le Province autonome, le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa imposti a Regioni ed enti locali, le quali operano nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti (in questo senso v. sent. n. 169 del 2007; sent. n. 412 del 2007); nella specie, la violazione del suddetto obbligo di comunicazione non incide sul complessivo limite di spesa da parte della Regione o dell'ente locale

Sulla base dei medesimi argomenti devono ritenersi fondate anche le censure sollevate nei confronti del comma 589 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 in riferimento agli artt. 69-71, 75 e 78 dello statuto speciale e, in particolare, all'art. 5 della legge n. 386 del 1989 e all'art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 268 del 1992.

La Corte ritiene priva di fondamento la pretesa della Provincia autonoma di prendere parte alla deliberazione di un Consiglio dei ministri volta a determinare l'entità del credito dello Stato e le modalità ed i termini di pagamento dello stesso da parte degli enti territoriali obbligati, stante l'esclusiva spettanza del provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, non essendo stata raggiunta l'intesa prescritta dal comma 1220.

CORTE COSTITUZIONALE –CORTE DEI CONTI SEZ.RIUNITE SARDEGNA

Sentenza: 9 – 18 giugno 2008, n. 213

Materia: Controlli della corte dei conti

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Artt. 81, primo e quarto comma, 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente/i: Corte dei Conti – sezione riunite – Regione Sardegna (ordinanza n. 611/2007)

Resistente/i: Regione Sardegna

Oggetto del ricorso: Art. 2, c. 7°, legge Regione Sardegna 28/12/2006, n. 21; art. 2, c. 1°, lett. a) e c), legge Regione Sardegna 29/05/2007, n. 2.

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2006, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006);
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007.

Annotazioni:

Il rimettente rileva che le disposizioni censurate hanno, come elemento comune, l'accertamento attuale di una entrata futura quale mezzo di finanziamento di spese dell'esercizio di pertinenza.

L'art. 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna n. 21/2006, in effetti, prevede la specifica iscrizione al bilancio per l'anno 2006 di quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione per gli anni 2013, 2014 e 2015, per complessivi 1 miliardo e 500 milioni di euro; l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, a sua volta, prevede, a regime, la possibilità di destinare al finanziamento di determinate tipologie di spese di investimento gli importi che verranno trasferiti dallo Stato in anni futuri, provvedendo conseguentemente a compensare tali maggiori stanziamenti con minori iscrizioni d'entrata negli anni successivi, nell'ambito del bilancio pluriennale di riferimento; l'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale n. 2 del 2007, infine, ridefinisce la stessa nozione di accertamento d'entrata, facendovi rientrare ogni accertamento di un credito di cui sia appurata la ragione, l'identità del debitore e l'ammontare, senza che ne rilevi la scadenza o la esigibilità e, quindi, includendovi anche crediti sottoposti a termine o crediti futuri.

Per il rimettente tale «tecnica di copertura» nonché l'equiparazione, ai fini dell'accertamento, tra crediti esigibili nell'esercizio finanziario di competenza e crediti a

questo futuri sarebbero del tutto estranei ai canoni previsti dalla contabilità pubblica non solo statale (art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»), ma anche regionale (art. 33, comma 2, della legge della Regione Sardegna 2 agosto 2006, n. 11, recante «Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23»), e, soprattutto, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione all'affermato principio di necessaria copertura finanziaria delle spese. Le disposizioni censurate, sotto altro profilo, si porrebbero, inoltre, contro il principio di annualità del bilancio, di cui all'art. 81, primo comma, della Costituzione.

Le medesime censure sono poi prospettate dalla Corte dei conti rimettente, invocando quale parametro anche l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sull'assunto che gli invocati principi discendenti dall'art. 81 della Costituzione sarebbero stati altresì imposti alle Regioni, quali principi fondamentali di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, da parte del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131). In particolare risulterebbero violati gli artt. 5 e 6 di tale decreto, da considerare norme interposte del citato art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale riconosce alla Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, la legittimazione a promuovere, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali (vedi sentenza n. 244 del 1995).

Tali disposizioni, effettivamente ispirate al medesimo principio di cui all'art. 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2006, non riguardano, infatti, l'esercizio del 2006, oggetto del giudizio di parificazione, non constando che, in applicazione di esse, sia stata effettuata alcuna iscrizione nel bilancio per l'anno 2006 della Regione.

L'art. 81, quarto comma, della Costituzione prevede l'obbligo di copertura finanziaria delle spese; alla luce di varie pronunce già espresse (sentenza n.1 del 1966; sentenza n.54 del 1983; sentenza n.384 del 1991), la Corte ha esaminato la questione posta dal rimettente sulla possibilità di coprire con crediti, che verranno a scadenza in esercizi futuri, spese attuali inerenti all'esercizio di riferimento ed ha osservato che caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni finanziarie che si prevede si verificheranno durante l'anno finanziario. Infatti soltanto riferendosi ad un determinato arco di tempo, il bilancio può assolvere alle sue fondamentali funzioni, le quali, in ultima analisi, tendono ad assicurare il tendenziale pareggio del bilancio, ed in generale la stabilità della finanza pubblica.

L'art. 81, quarto comma, della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime; è evidente che la copertura di spese

mediante crediti futuri, lede il suddetto principio costituzionale ed è tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri, lontani nel tempo.

Un siffatto sistema di copertura mediante crediti non ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di “accertamento dell'entrata”, poiché è tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro.

Inoltre l'accertamento attuale di entrate future, operato dalla Regione con la norma impugnata, risulta inattendibile, perché non tiene conto della necessaria onerosità dell'anticipazione di cassa cui occorre provvedere in attesa dell'effettivo maturare del futuro titolo giuridico dell'entrata.

Le varie argomentazioni proposte dalla difesa della Regione Sardegna risultano non solo infondate, là dove assumono, contro il principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'accertabilità di entrate future, ma anche inconferenti, là dove muovono dall'erroneo presupposto che, nella specie, vi sia solo un fisiologico scostamento tra accertamento e riscossione di entrata.

Né può parlarsi di «una operazione finanziaria straordinaria», come afferma la difesa della Regione, poiché, come si desume da quanto sopra detto, l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, esclude anche questa possibilità.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 11 - 20 giugno 2008, n. 220

Materia: Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 117, primo e secondo comma, lettera *s*), Cost.; art. 2, lett. *d*), Statuto speciale; Direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 17/2007)

Resistente/i: Regione Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste

Oggetto del ricorso: Artt. 3 e 4 legge Regione VdA n. 34/2006 (Disposizioni in materia di parchi faunistici)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso

Annotazioni:

Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate - prevedendo sia i requisiti necessari per «l'ottenimento dell'autorizzazione» all'apertura e all'esercizio dei parchi faunistici (art. 3), sia che «l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei parchi faunistici e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica» è rilasciata con decreto dell'assessore regionale competente tenuto conto dei suddetti requisiti (art. 4) – interverrebbero su una materia che «rientra a pieno titolo nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per qualificazione comunitaria», riservata alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., senza «alcuna giustificazione correlata alla specifica, puntualmente individuata, situazione ambientale locale».

Tali questioni di legittimità costituzionale sono state giudicate dalla Corte inammissibili.

La Corte ha infatti osservato che il ricorrente ha ommesso di individuare puntualmente il regime costituzionale di ripartizione delle competenze rispetto al quale risulterebbe illegittima la disciplina di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale impugnata, non chiarendo se a parametro delle questioni sollevate debbano ritenersi poste le norme dello statuto speciale di autonomia della Regione Valle d'Aosta (che, all'art. 2, lettera *d*), attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di «fauna» e, all'art. 4, stabilisce il principio del parallelismo per la titolarità delle funzioni amministrative), ovvero le norme contenute negli artt. 117 e 118 Cost., relative alle Regioni ordinarie.

Tale vizio di prospettazione non ha una valenza meramente formale, giacché – anche a prescindere dal mancato assolvimento dell'onere argomentativo imposto al ricorrente in forza dell'art. 10 della l. cost. n. 3/2001, circa l'applicabilità ad una Regione ad autonomia speciale delle norme costituzionali contenute negli artt. 117 e 118 Cost. – esso impedisce di ricostruire l'esatto perimetro del *thema decidendum*, a causa del differente regime di riparto delle competenze normative

e amministrative stabilito dalla Costituzione rispetto a quello previsto dallo statuto speciale di autonomia.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: luglio 2008, n. 285 (GU n. /2008)

Materia: Politica estera – Rapporti internazionali e con l'Unione europea

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 31/2007)

Resistente/i: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

Esito del giudizio: La Corte dichiara:

- l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 5 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale);
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 6/2007.

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale) sostenendo che, con tale legge regionale la Regione Valle d'Aosta ha legiferato nella materia della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale parte integrante della politica estera dell'Italia e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato.

La legge censurata determina in generale, all'art. 2, i tre possibili ambiti di intervento della Regione («cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione»; «educazione, formazione e studio»; «emergenze straordinarie e di carattere umanitario») e, agli artt. 4, 5 e 6, definisce, rispettivamente, i caratteri di ciascuna delle tre predette categorie di iniziative.

In particolare, l'art. 4 disciplina attività di cooperazione internazionale consistenti in progetti che richiedono un intervento, definito nel tempo e nelle risorse impiegate, volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie, finalizzati a ricercare la partecipazione attiva e diretta delle popolazioni medesime, allo scopo di valorizzarne le risorse umane, culturali e materiali; ovvero consistenti in programmi che richiedono un intervento complesso e protratto nel tempo che sono volti alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità valdostana oppure sono diretti all'assistenza alle istituzioni

pubbliche locali dei Paesi destinatari, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità amministrative e gestionali locali.

L'art. 6 della LR 6/2007 prevede, a sua volta, attività straordinarie di emergenza e di carattere umanitario. La norma stabilisce che, in quest'ambito, la Regione può sia attuare iniziative proprie ai sensi della legge regionale Valle d'Aosta 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), sia aderire ad iniziative promosse a livello statale o internazionale.

La disposizione impugnata, mediante il richiamo alla legge regionale n. 5/2001, abilita la Regione Valle d'Aosta a promuovere ed attuare nel territorio di Stati esteri le attività di protezione civile previste dalla predetta legge regionale.

Passando agli interventi stabiliti dalla Regione Valle d'Aosta in adesione ad attività di protezione civile o di soccorso ed assistenza promosse a livello statale, il comma 3 dell'art. 6 della LR 6/2007 dispone che restano di competenza regionale le scelte in ordine alle modalità di attuazione (ad esempio, la scelta dei soggetti destinati ad eseguire concretamente l'intervento, oppure quella del contributo concreto da offrire).

L'art. 6 della legge regionale prevede, infine, che la Regione possa aderire ad iniziative promosse «a livello internazionale».

La Corte richiama preliminarmente la sua giurisprudenza in base alla quale sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinazione degli obiettivi della cooperazione internazionale e degli interventi di emergenza ed il potere di individuazione dei destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione. Tali norme, infatti, implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo nella materia della cooperazione internazionale, autorizzano e disciplinano attività di politica estera (sentenze n. 131 del 2008 e n. 211 del 2006).

Passando al merito, poi, la Corte stabilisce che le iniziative di cui all'art. 4 della legge regionale rientrano secondo la Corte evidentemente nella materia della politica estera di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *a*), Cost., così come definita dalle sentenze n. 211 del 2006 e n. 131 del 2008.

Circa la prima categoria di iniziative disciplinate all'art. 6 a giudizio della Corte anche tale disposizione invade la sfera di competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Infatti, con riferimento ad analoghe iniziative previste dall'art. 6 della legge regionale Calabria 10 gennaio 2007, n. 4 (Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria), la Corte ha affermato che «rientrano [...] nella politica estera dello Stato, come iniziative di cooperazione, sia la fornitura di materiali di prima necessità e attrezzature alle popolazioni colpite, implicando delle scelte nella individuazione delle popolazioni da aiutare (si pensi al conflitto armato tra due Stati); sia la collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale, ed eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, Enti pubblici o privati, che presuppone la scelta delle aree geografiche e delle popolazioni cui offrire la collaborazione tecnica; sia il sostegno a Enti che operano per finalità di cooperazione umanitaria e di emergenza; sia, infine, la raccolta e la costituzione di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio per interventi a favore delle popolazioni colpite da emergenze» (sentenza n. 131/2008).

Identica natura hanno le attività di protezione civile disciplinate dall'art. 6 della legge impugnata, le quali, secondo quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 6, sono finalizzate «a fronteggiare situazioni eccezionali causate da calamità naturali, conflitti armati e processi di pacificazione, situazioni di denutrizione o gravi carenze igienico-sanitarie» e, pertanto, attribuiscono alla Regione una larga autonomia nell'individuazione dei Paesi beneficiari e nella definizione delle iniziative da attuare.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 6 questo, sia pur limitato, ambito di autonomia attribuito alla Regione, secondo la Corte invade la sfera che l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., riserva allo Stato, poiché attengono alla politica estera non solamente la decisione circa l'attuazione o meno di un intervento a favore di un Paese ed il tipo di iniziativa da adottare, ma anche l'individuazione delle concrete modalità di attuazione di una determinata iniziativa in favore di uno Stato estero.

Anche la previsione del comma 4 dell'art. 6 è costituzionalmente illegittima.

Infatti, la circostanza per la quale l'iniziativa di cui di volta in volta si tratti sia stata promossa da singoli Stati esteri ovvero da organizzazioni internazionali non esclude affatto il rischio che essa sia in contrasto con la politica estera dello Stato italiano, il quale ben può avere obiettivi diversi da quelli perseguiti da quegli altri Stati o da quelle organizzazioni internazionali.

In conclusione, l'art. 6 è integralmente illegittimo, poiché tutte le iniziative da esso disciplinate (sia quelle proprie della Regione, sia quelle attuate in adesione di interventi statali o internazionali) invadono la competenza statale in materia di politica estera.

Dall'illegittimità degli artt. 4 e 6, discende automaticamente quella dell'art. 2, comma 2, della legge censurata, limitatamente alle lettere a) e c), le quali prevedono, in generale, rispettivamente, le iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi in via di transizione (disciplinate specificatamente dall'art. 4) e quelle in caso di emergenze straordinarie e di carattere umanitario (disciplinate specificatamente dall'art. 6).

L'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6 del 2007 non è esclusa per il fatto che l'art. 1, comma 2, della stessa legge regionale stabilisca che le iniziative sono promosse ed attuate dalla Regione «nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato». Infatti – come già affermato dalle sentenze n. 131 del 2008 e n. 211 del 2006 con riferimento a disposizioni di analogo tenore contenute in altre leggi regionali – una simile clausola non è idonea a salvaguardare le prerogative dello Stato in materia di politica estera.

La sentenza 211/2006 ha chiarito, poi, che l'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilità della ripartizione delle competenze legislative di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni.

Inoltre non costituisce un argomento a favore della legittimità della legge impugnata il fatto che la Regione Valle d'Aosta abbia già a suo tempo emanato una legge in materia e, precisamente, la legge della Regione Valle d'Aosta 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo).

In realtà la disciplina dettata da quella legge (poi abrogata dall'art. 10 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6/2007), si collocava nell'ambito di quanto previsto dalla legge statale n. 49/1987. Essa, infatti, riguardava l'attività propositiva della Regione di cui all'art. 2 della menzionata legge statale (oltre alla attività di formazione, informazione ed educazione da svolgere sul territorio regionale).

Infine, irrilevante è il fatto che già l'art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta), non impugnato dallo Stato, dispone che la Giunta regionale provvede, tra l'altro, alla realizzazione di iniziative nel settore «cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario».

Secondo tale norma, le iniziative in questione sono realizzate «nell'ambito delle attività di rilievo internazionale ed europeo di cui all'articolo 2» e quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che la Regione opera «nell'esercizio delle attività di rilievo internazionale nelle materie di sua competenza». Le disposizioni della legge regionale Valle d'Aosta n. 8/2006, dunque, riguardano in generale attività di rilievo internazionale della Regione nelle materie di competenza della Regione medesima e non anche in quelle, come appunto la politica estera, che tali non sono.

Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 7 della legge regionale Valle d'Aosta n. 6/2007 non sono fondate perché si riferiscono a disposizioni non lesive della competenza statale in materia di politica estera.

Infatti, venuta meno, a seguito della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6, la possibilità per la Regione di promuovere ed attuare autonomamente interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, l'art. 3 – che definisce i «soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale» – si può applicare solamente al fine di individuare i soggetti che attuano le iniziative di educazione, formazione e studio di cui all'art. 5 (norma non impugnata e concernente attività da svolgere nell'ambito del territorio regionale e dirette alla comunità regionale).

Analoghe considerazioni valgono per l'art. 7 disciplinante la programmazione: se l'attività consentita dalla legge è solamente quella di educazione, formazione e studio, la predetta programmazione può avere ad oggetto solo tale attività.

REGIONI A STATUTO SPECIALE VALLE D'AOSTA- CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza: 9 - 18 luglio 2008, n. 289

Materia: Coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.

Ricorrente/i: Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 105/20036); Veneto e Toscana

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: Artt. 22, 26, 27, e 29 dl n.223/2006 (recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale")

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- inammissibile la questione di legittimità cost. degli artt. 22, comma 1, 26, 27 e 29;
- non fondata la questione di legittimità cost. dell'art. 22, comma 1.

Annotazioni:

La sentenza n. 289 del 18 luglio 2008 è stata pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata relativamente agli articoli 22, 26, 27, e 29 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006, questione sollevata con i ricorsi delle Regioni Veneto Toscana e Friuli-Venezia Giulia, in relazione agli articoli 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.

Per quanto riguarda il FVG viene in rilievo la parte della pronuncia con cui la Corte ha definito la questione di legittimità cost. dell'art. 22.

L'**articolo 22**, impugnato da tutte le Regioni ricorrenti, detta disposizioni relative alle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali.

In particolare il comma primo dell'articolo dispone che «...gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali che adottano contabilità anche finanziaria sono ridotti del 10 per cento...Le somme provenienti dalle suddette riduzioni sono versate da ciascun ente entro il mese di ottobre 2006 all'entrata del bilancio dello Stato».

Il secondo comma invece dispone «...per le stesse voci di spesa di cui al comma precedente e per il triennio 2007-2009, l'obbligo di riduzione del 20 per cento delle previsioni di bilancio, rispetto alla spesa stanziata per l'anno 2006...Anche in tali ipotesi le somme...sono accantonate e poi versate...all'entrata del bilancio dello Stato».

Tutte le ricorrenti hanno denunciato la norma in questione per violazione gli articoli 117 e 119 Cost. poiché «...porrebbe vincoli puntuali ad una singola voce di spesa, eccedendo dai limiti della competenza statale in materia di "Coordinamento della finanza

pubblica” e violando l’autonomia finanziaria di spesa degli enti regionali, per i quali sono le Regioni competenti ad intervenire in via legislativa».

Le ragioni della controversia in merito al secondo comma sono venute meno a seguito dell’abrogazione del medesimo effettuata dall’art.2, comma 625, della l. n. 244/2007 (Finanziaria 2008). In merito al comma 2 è pertanto cessata la materia del contendere.

Per quanto riguarda invece il primo comma, la Corte premette che tale disposizione si riferisce a specifici enti e organi pubblici non territoriali individuati dalla legge finanziaria per il 2005. L’elenco in questione «...comprende espressamente anche enti ed organismi pubblici non territoriali regionali». La Corte ribadisce poi che le norme statali che stabiliscono limiti alla spesa pubblica degli enti locali «...possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione:...che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima...che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi».

Secondo il giudice costituzionale «...la disposizione denunciata risponde a entrambe dette condizioni». La prima condizione è infatti soddisfatta perché il limite stabilito dal legislatore statale «...ha natura transitoria, operando solo per l’anno 2006, e riguarda la spesa complessiva per consumi intermedi, cioè...una delle più frequenti cause del disavanzo pubblico. Il legislatore, dunque, ha perseguito generali obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, incidendo temporaneamente su una complessiva e non minuta voce di spesa». La seconda condizione è invece realizzata «...perché la norma censurata non determina gli strumenti e le modalità per il perseguimento del predetto obiettivo, ma lascia liberi gli enti destinatari di individuare le misure necessarie al fine del contenimento della spesa per consumi intermedi».

Il **comma 1 dell’art. 22** del decreto-legge n.223 del 2006 va quindi qualificato come «...principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica: principio che...deve ritenersi applicabile anche alle autonomie speciali, in considerazione dell’obbligo generale di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all’azione di risanamento della finanza pubblica».

Viene inoltre rilevato che la adesione al patto di stabilità e crescita definito in sede di Unione Europea comporta la possibilità per il legislatore statale di «...intervenire sugli stanziamenti per l’anno in corso...con il solo limite della palese arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza della variazione...», limite non superato nel caso di specie.

Pertanto, in merito a tale articolo, le **questioni di legittimità vengono ritenute non fondate.**

REGIONI A STATUTO SPECIALE VALLE D'AOSTA- CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza: 9 - 18 luglio 2008, n. 290

Materia: Coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); art. 2, lettera *a*), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta; artt. 3, lettera *f*), di detto statuto, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost; art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta (ricorso n.107/2006)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: Decreto legge 04/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 04/08/2006, n. 248; discussione limitata all'art. 28, c. 1°.

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 1, art. 28

Annotazioni:

L'art. 28, comma 1 prevede, nel primo periodo, che «Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, nel secondo periodo, che «La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». Secondo la parte ricorrente viola: a) gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione – «che garantiscono, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche la sfera di autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta» –, perché fissa vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci della Regione e degli enti locali e, così facendo, lede la loro autonomia finanziaria di spesa; b) l'art. 2, lettera *a*), dello statuto speciale – il quale riserva alla potestà legislativa regionale la disciplina in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» –, perché la determinazione normativa di una diaria o di un'indennità di trasferta per missioni all'estero rientra nell'ambito materiale riguardante il trattamento economico del dipendente regionale; c) il combinato disposto degli artt. 3, lettera *f*), dello statuto speciale, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., che, sempre «in forza della clausola di cui all'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», qualifica – nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di finanze regionali e comunali – la competenza normativa della Regione ad introdurre norme legislative di integrazione ed attuazione «non più come meramente suppletiva rispetto a quella statale, ma garantita nell'ambito dei principi di coordinamento stabiliti dallo Stato, il quale deve,

dunque, limitarsi alla fissazione di tali principi», non potendo vincolare la spesa per il personale delle amministrazioni comunali.

L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce che le questioni sono inammissibili per difetto di interesse a ricorrere, osservando che «deve [...] dubitarsi che la norma in questione si applichi al personale della Regione».

Tale interpretazione trova, del resto, conferma nella circostanza che anche la legislazione regionale e i contratti collettivi applicabili al personale regionale e comunale non contengono alcun riferimento al citato d.m. 27 agosto 1998 o alla disposizione censurata, ai fini della determinazione delle diarie per missioni all'estero.

Dalla rilevata inapplicabilità della norma denunciata al personale della Regione e dei Comuni della Valle d'Aosta deriva, dunque, l'inammissibilità delle sollevate questioni, per difetto di interesse a ricorrere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 23 - 27 giugno 2008, n. 231

Materia: Controlli della Corte dei Conti

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (ord. n. 759/2007)

Resistente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 3 della legge della Regione siciliana n. 21/2006 (Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

Annotazioni:

La norma impugnata stabilisce: «Al fine di garantire le finalità di cui al disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile è scelto dall'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-*quinquies* del codice civile».

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost., giacché essa, nell'attribuire «all'amministrazione regionale controllata il potere di scegliere il revisore dei conti della società di riscossione delle entrate regionali proprio fra i soggetti istituzionalmente preposti ad effettuare il controllo sulla gestione della società medesima e, in generale, di tutto l'apparato amministrativo regionale, ossia fra i magistrati preposti agli uffici siciliani della Corte», sarebbe «idonea a vulnerare l'imparzialità e l'indipendenza del magistrato contabile sul quale cada la scelta ampiamente discrezionale dell'amministrazione regionale, proprio perché appare atta a realizzare quella "linea di coinvolgimento istituzionale" di tali magistrati nell'attività di controllo interno nell'ambito dell'organizzazione delle amministrazioni, poi soggette ai poteri di controllo esterno delle sezioni siciliane della magistratura contabile».

In via preliminare, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità della questione formulata dalla difesa della Regione siciliana sul presupposto che il rimettente non avrebbe sperimentato una interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata, come, peraltro, avrebbe invece fatto lo stesso Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nel reputare possibile indire una procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di revisore contabile della Riscossione Sicilia s.p.a.

A tal riguardo, la Corte ha ritenuto sufficiente osservare che il giudice *a quo* pone in rilievo che la norma censurata «non sembra far residuare spazi di sorta per l'esercizio di poteri da parte di soggetti diversi dall'amministrazione regionale siciliana, alla quale, inoltre, pare demandare esclusivamente una scelta *intuitu personae*, svincolata da altri parametri che non quello – previsto dalla stessa norma – del possesso dei requisiti di cui all'art. 2409-*quinquies* del codice civile». Il rimettente ha fornito, dunque, una esauriente e non implausibile motivazione circa le ragioni che lo hanno condotto a reputare l'opzione ermeneutica prescelta come l'unica praticabile, così da sottrarsi alla eccezione prospettata dalla Regione.

Nel merito, la questione è stata giudicata fondata.

L'impugnato art. 3 si colloca nell'ambito della disciplina dettata dalla legge della Regione siciliana n. 19/2005 il cui art. 2 prevede la costituzione della "Riscossione Sicilia s.p.a." da parte della Regione (che è tenuta a mantenere la partecipazione di maggioranza), con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle entrate. La "Riscossione Sicilia S.p.A." è compagine sociale omologa alla "Riscossione S.p.A.", la quale ha rilievo nazionale ed è prevista dall'articolo 3 del d.l. 203/2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248/2005. Difatti, alla società siciliana sono da riferirsi «gli obblighi, i diritti ed i rapporti» che la legge contempla per la "Riscossione S.p.A.", nonché le attività che il citato art. 3 del d.l. n. 203/2005 riserva, al comma 4, a quest'ultima e, tra queste, le attività di riscossione mediante ruolo, quelle di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, oltre ad attività strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate. Sicché, coerentemente con tale assetto, il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2005 dispone che «a decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante» la "Riscossione Sicilia S.p.A.".

Quanto poi alla gestione di tale società di riscossione, il comma 4 del citato art. 2 prevede che sia la Regione ad esercitare i diritti "corporativi", anche nel contenuto dei patti parasociali, tramite il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato per il bilancio e le finanze. In siffatto contesto assume, quindi, specifico rilievo il successivo comma 6, secondo cui: «L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.».

Sotto il diverso, ma correlato, profilo della disciplina del codice civile sul controllo contabile delle società di capitali, occorre evidenziare che l'art. 2409-*bis* affida detto controllo a un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia; segnatamente, la società di revisione lo esercita necessariamente nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, mentre là dove non vi è ricorso al mercato del capitale di rischio e non vi sia l'obbligo alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale, il quale deve pertanto essere «costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia».

Le funzioni di controllo contabile del revisore o della società incaricata del controllo contabile sono elencate dall'art. 2409-*ter* cod. civ., il quale stabilisce, tra l'altro,

che, secondo l'esito dell'attività il revisore è tenuto ad esprimere «un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo» ovvero a rilasciare «una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio», dovendo così redigere una relazione nella quale siano illustrati «analiticamente i motivi della decisione».

In tale quadro normativo va letta, a giudizio della Corte, ai fini della decisione, la disciplina concernente gli incarichi extraistituzionali che possono ricoprire i magistrati della Corte dei conti ed al cui conferimento provvede il Consiglio di presidenza, in base al combinato disposto dell'art. 10 della legge n. 117/1988 e dell'art. 13, secondo comma, numero 3, della legge n. 186/1982 .

Detta disciplina è stata innovata dall'art. 58 del d.lgs.n. 29/1993 il quale, in riferimento ai magistrati, demanda ad apposito regolamento l'emanazione di norme «dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati», stabilendo altresì che, una volta scaduto il termine per l'emanazione del regolamento, «l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative».

Per i magistrati della Corte dei conti, il regolamento è stato emanato con il DPR. 388/1995 il quale, posta la disciplina di principio, include tra gli incarichi per i quali sussiste il divieto di conferimento anche la «partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti», ma con salvezza dei «casi espressamente previsti da legge dello Stato o delle regioni».

Con la sent. n. 224/1999, si è già avuto modo di affrontare questioni di costituzionalità analoghe a quella attualmente oggetto di scrutinio, e riguardanti talune disposizioni di leggi della Regione siciliana nella parte in cui prevedevano che anche i magistrati contabili chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali dovessero essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della Regione.

In detta occasione è stato precisato che il *vulnus* all'indipendenza ed all'imparzialità dei magistrati contabili (artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost.), le quali «governano anche la materia degli incarichi extraistituzionali, e sono affidate, per la loro cura in concreto, alle determinazioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti», deriva, in particolare, dalla «delimitazione territoriale, per il contesto normativo in cui si colloca, e per le caratteristiche degli incarichi in questione». Ciò in quanto le «sezioni regionali siciliane della Corte dei conti svolgono, in posizione di indipendenza, nei confronti dell'amministrazione regionale, comprensiva degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, e degli amministratori e dei funzionari che operano presso di essa, tutte le funzioni di controllo e giurisdizionali proprie della Corte stessa», là dove i «collegi dei revisori dei conti degli enti regionali in questione svolgono le funzioni tipiche del controllo interno, essendo dunque a loro volta soggetti alle valutazioni "esterne" della Corte dei conti», rendendo, quindi, «palese il rischio di un intreccio fra i due ordini di funzioni, suscettibile di tradursi in una menomazione dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati delle sezioni regionali della Corte».

Ed ancora, la medesima sent. n. 224/1999 ha puntualizzato che, sebbene una «siffatta linea possa corrispondere all'intento del legislatore regionale, di per sé lodevole, di imprimere caratteri di serietà e di "neutralità" al controllo interno agli enti, attraverso la presenza della professionalità tipica dei magistrati contabili», essa, tuttavia, «non elimina la "contaminazione" fra controlli interni ed esterni, che si può realizzare attraverso la sistematica attribuzione di incarichi di controllo interno, conferiti e remunerati dalla Regione o da enti regionali, a molti degli stessi magistrati che per i compiti di istituto operano, nel medesimo ambito territoriale, nell'organo di controllo esterno». In definitiva,

la «limitazione territoriale [...] si traduce in un ostacolo all'esercizio dei compiti di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati, affidati al Consiglio di presidenza, cui spetta, proprio a questi fini, deliberare sugli incarichi, e che non potrebbe impedire, non tanto in singole occasioni (per le quali esso potrebbe sempre esercitare la sua potestà di rifiutare in concreto la designazione), ma sistematicamente, che si crei l'accennato rischio di intreccio, pericoloso per l'indipendenza della Corte e dei suoi magistrati».

Alla luce di quanto sopra, il censurato art. 3 si presta, con più evidenza rispetto alle stesse norme scrutinate dalla richiamata sent. n. 224/1999, ad infliggere un vulnus all'indipendenza ed all'imparzialità dei magistrati della Corte dei conti, giacché esso non solo limita nel territorio della Sicilia la scelta dei magistrati cui affidare l'incarico di revisore della "Riscossione Sicilia s.p.a.", ma attribuisce detta scelta all'esclusivo apprezzamento dell'amministrazione regionale siciliana.

In tale ottica non può valere ad elidere il contrasto con i suddetti principi costituzionali quanto sostenuto dalla difesa della Regione siciliana in ordine alla specificità del modello di governo prescelto per la società di riscossione, giacché l'aver scelto il modello con unico revisore contabile aggrava, semmai, i profili di incostituzionalità posti in rilievo dalla citata pronuncia del 1999.

Peraltro, l'esistenza reale di una "contaminazione" tra controlli interni ed esterni che si viene a determinare in forza della disposizione denunciata è posta in evidenza dalla norma (art. 2, comma 6, della legge regionale n. 19 del 2005) che prevede che l'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze, nel redigere la relazione annuale all'Assemblea regionale «sullo stato dell'attività di riscossione», si avvale proprio dei «risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.», effettuati dal revisore scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio nella Regione siciliana.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 23 - 27 giugno 2008, n. 235

Materia: Esercizi pubblici – Pubblica sicurezza

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Artt. 9, n. 7, 16 e 20 Statuto speciale per il TAA e relative norme di attuazione

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 9/2007)

Resistente/i: Stato

Oggetto del ricorso: Decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano del 28 settembre 2007 n. 11-A/A.S./2007, recante sospensione per cinque giorni della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f, rilasciata in data 12 aprile 2007 dalla Provincia autonoma di Bolzano alla sig.ra Ida Rosa Karlegger, legale rappresentante della “Riva GmbH/Srl”

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto

Annotazioni:

Il decreto impugnato ha disposto la sospensione per cinque giorni, con effetto immediato a decorrere dalla data di notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 1.4/73.09684/07BA/f, rilasciata dalla ricorrente, avente ad oggetto la gestione di una sala da ballo.

Secondo la Provincia, il decreto richiama «nelle proprie premesse una serie di vicende avvenute in prossimità o all'interno dei locali della sala da ballo, che hanno reso necessario l'intervento della Polizia di Stato nei mesi precedenti l'adozione del decreto medesimo, per tentare di costruire un quadro fattuale idoneo a giustificare l'intervento del Questore».

A suo avviso, l'atto impugnato sarebbe lesivo delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici», comprensive anche delle attribuzioni inerenti a detta materia e concernenti la pubblica sicurezza.

Tale conflitto è stato dichiarato dalla Corte inammissibile.

La Provincia autonoma di Bolzano, nel ricorso, premette che l'atto impugnato sarebbe stato emanato allo scopo di evitare il verificarsi di situazioni atte a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza. La ricorrente espone, quindi, testualmente, che il decreto del Questore, nella premessa, richiama «una serie di vicende avvenute in prossimità o all'interno dei locali della sala da ballo, che hanno reso necessario l'intervento della Polizia di Stato nei mesi precedenti l'adozione del decreto medesimo, per tentare di costruire un quadro fattuale idoneo a giustificare l'intervento del Questore».

A suo avviso, l'atto in esame indica, inoltre, quale norma in base alla quale è stato adottato, l'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e, perciò, sarebbe illegittimo, poiché violerebbe l'art. 59, comma 1, lettera *a*), della legge provinciale n. 58 del 1988, il quale stabilisce che, «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere applicazione nel territorio provinciale» una serie di norme, tra le quali anche il citato art. 100.

Pertanto, secondo la stessa prospettazione svolta dalla ricorrente, l'atto impugnato sarebbe illegittimo, anzitutto, a causa della erronea identificazione dei presupposti che avrebbero potuto permetterne l'adozione, quindi dell'interesse oggetto di tutela; e, in secondo luogo, in quanto sarebbe stato emanato in violazione di una norma di una legge provinciale.

La tesi si sostanzia, in linea preliminare, nella denuncia di una presunta violazione di legge da parte dell'atto impugnato, che ne comporterebbe l'illegittimità e la lesione costituzionale lamentata non sarebbe che il riflesso di tale violazione (sent. n. 467/1997).

Il denunciato pregiudizio sarebbe, infatti, riconducibile anzitutto al modo erroneo in cui sarebbe stata applicata la legge. Appunto per questo, però secondo la giurisprudenza di questa Corte, in siffatta ipotesi «non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta invece all'ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimità dell'atto impugnato» (tra le più recenti, sentenza n. 380/2007).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 23 - 27 giugno 2008, n. 237

Materia: Appalti pubblici

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Art. 97 Cost.

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (ordinanza n. 749/2007)

Resistente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 1 legge Regione siciliana n. 7/2002 (Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi) e art. 1, comma 6, legge Regione siciliana n. 16/2005 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti)

Esito del giudizio: La Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente

Annotazioni:

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana n. 7/2002 (Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi), e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui, stabilendo che si applica nel territorio della Regione siciliana la l. n. 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) «con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni da essa apportate», ha introdotto l'art. 21, comma 1-*bis*, riportato all'appendice 1 della citata legge regionale, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 6, della legge della Regione siciliana n. 16/2005 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), in quanto, in relazione agli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, esso assegnerebbe, nell'ambito del meccanismo di esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, ad un fattore del tutto autonomo, sganciato da qualsiasi dato economico desumibile in via presuntiva dalle offerte pervenute, ed imponderabile, quale quello del sorteggio, il compito di determinare l'esclusione di alcune offerte e la permanenza in gara di altre, indipendentemente dalla individuazione di soglie di anomalia.

Successivamente all'ordinanza di rimessione, tala norma è stata modificata dall'art. 1, comma 10, della legge della Regione siciliana n. 20/2007 il quale ha introdotto una disciplina, in parte diversa, del meccanismo di esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, precisandone peraltro i criteri di applicazione.

Pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa, la Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione dallo stesso sollevata.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 30 luglio – 1 agosto 2008, n. 326

Materia: Tutela della concorrenza

Tipo di giudizio: Legittimità in via principale

Limiti violati: Art. 119 Cost. e art. 5, n. 16 dello Statuto FVG

Ricorrente/i: Regione Siciliana, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Valle d'Aosta (e Regione Veneto) (ricorsi nn. 96, 103, 104, 105 e 107 del 2006)

Resistente/i: Stato

Oggetto del ricorso: Art. 13 del DL 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»

Esito del giudizio: La Corte dichiara la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del DL 223/2006 in epigrafe:

- 1) inammissibile, in riferimento all'art. 3, 41, 114, 118, 119, 120 della Cost.;
- 2) non fondata con riferimento all'art. 117 Cost.; agli artt. 14, lettera *p*), e 17, lettera *i*), dello statuto della Regione siciliana; agli artt. 4, n. 1, n. 1-*bis* e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli Venezia Giulia; e all'art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello statuto della Regione Valle d'Aosta.

Annotazioni:

L'art. 13 impugnato, rubricato "*Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza*", impone alcuni limiti alle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. È stabilito, in particolare, che esse operino esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, non partecipino ad altre società o enti e abbiano oggetto sociale esclusivo. L'articolo contiene anche una disciplina transitoria, che definisce i termini e le modalità della cessazione delle attività non consentite, e commina la nullità ai contratti conclusi in violazione delle nuove norme.

Le Regioni Siciliana, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta hanno promosso la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 13, per violazione dei seguenti parametri costituzionali: art. 3 (tutte le ricorrenti), art. 41 (Regione siciliana e Regione Friuli Venezia Giulia), art. 117 (Regione Friuli Venezia Giulia, Regione

Valle d'Aosta), art. 119 (Regione Friuli Venezia Giulia); nonché per violazione degli articoli artt. 14, lettera *p*), e 17, lettera *i*), dello statuto speciale della Regione siciliana, degli artt. artt. 4, n. 1, n. 1-*bis* e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'art. 2, primo comma, lettere *a*) e *b*), dello statuto regionale per la Valle d'Aosta.

La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate con riferimento ai soli artt. 3 e 41 Cost., in conformità alla sua costante giurisprudenza secondo la quale non sono ammissibili censure da parte delle Regioni rispetto a parametri costituzionali diversi dalle norme che operano il riparto di competenze con lo Stato, qualora queste non si risolvano in lesioni delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione (sentenze n. 190 del 2008 e, con particolare riferimento all'art. 41 Cost., n. 272 del 2005).

La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate in riferimento alla potestà legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali e degli enti locali sancita dall'art. 117 Cost. e dagli statuti speciali. Il parametro costituzionale e i parametri statutari posti a fondamento dei ricorsi regionali comprendono l'organizzazione dei servizi regionali e i rapporti tra le Regioni e le società, attraverso le quali le Regioni stesse svolgono le loro funzioni.

La Corte in primo luogo definisce quindi i limiti alla potestà legislativa delle ricorrenti alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 3/2001, il quale stabilisce che le disposizioni della stessa legge costituzionale, che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, si applicano anche alle Regioni a statuto speciale.

Essa osserva che la potestà legislativa regionale disciplinata dall'art. 117, quarto comma, è sottoposta solo ai limiti dettati dal primo comma dello stesso articolo, al contrario la potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale in materia di organizzazione delle società dipendenti, esercenti l'industria o i servizi, deve sottostare agli ulteriori e più severi limiti stabiliti dagli statuti speciali per la potestà primaria.

Di conseguenza, si può fare esclusivo riferimento all'art. 117 Cost., in quanto la potestà legislativa da esso conferita assicura una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

In secondo luogo la Corte afferma che non è idonea a escludere un'eventuale lesione della potestà legislativa regionale la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1-*bis*, del DI 223/2006, in base alla quale «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione». Secondo la giurisprudenza costituzionale infatti simili clausole, formulate in termini generici, non hanno l'effetto di escludere una lesione della potestà legislativa regionale (sentenze nn. 165 e 162 del 2007 e nn. 234, 118 e 88 del 2006).

Venendo al merito della questione, la Corte precisa che l'art. 13 definisce il proprio ambito di applicazione non secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione all'oggetto sociale di queste ultime. In relazione a quest'ultima da distinta l'attività amministrativa in forma privatistica dall'attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali

che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza.

Le disposizioni impugnate mirano a separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione. Non è negata né limitata la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni amministrative, rimediando a una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza.

Ciò premesso, la Corte afferma che l'oggetto della disciplina dell'art. 13 non rientra nella materia dell'organizzazione amministrativa perché non è rivolta a regolare una forma di svolgimento dell'attività amministrativa. Esso rientra, invece, nella materia «ordinamento civile», perché mira a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato e a tracciare il confine tra attività amministrativa e attività d'impresa, soggetta alle regole del mercato.

Per quanto attiene alle finalità, le disposizioni impugnate hanno il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza e rientrano sotto questo profilo nella materia della «tutela della concorrenza».

La Corte rammenta che la potestà legislativa in materia di «tutela della concorrenza» consente allo Stato di adottare misure di garanzia del mantenimento di mercati già concorrenziali e misure di liberalizzazione dei mercati stessi; queste misure possono anche essere volte a evitare che un operatore estenda la propria posizione dominante in altri mercati; l'intervento statale può consistere nell'emanazione di una disciplina analitica, la quale può influire su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni; spetta alla Corte effettuare un rigoroso scrutinio delle relative norme statali, volto ad accertare se l'intervento normativo sia coerente con i principi della concorrenza, e se esso sia proporzionato rispetto a questo fine (sentenze nn. 63 e 51 del 2008 e nn. 421, 401, 303 e 38 del 2007).

Ai fini della riconducibilità della disciplina contestata alla tutela della concorrenza deve essere valutata anche la sua proporzionalità e, quindi, la sua idoneità a perseguire finalità inerenti alla tutela della concorrenza (sentenze nn. 452 e 401 del 2007).

Secondo la Corte non appaiono irragionevoli, né sproporzionate rispetto alle esigenze indicate, le disposizioni che impediscono alle società in questione di operare per soggetti diversi dagli enti territoriali soci o affidanti, imponendo di fatto una separazione societaria, e obbligandole ad avere un oggetto sociale esclusivo. Esse mirano ad assicurare la parità nella competizione, che potrebbe essere alterata dall'accesso di soggetti con posizioni di privilegio in determinati mercati.

Parimenti appare proporzionato il divieto di detenere partecipazioni in altre società o enti. Esso è complementare rispetto alle altre disposizioni considerate. È volto, infatti, a evitare che le società in questione svolgano indirettamente, attraverso proprie partecipazioni o articolazioni, le attività loro precluse. La disposizione impugnata vieta loro non di detenere qualsiasi partecipazione o di aderire a qualsiasi ente, ma solo di detenere partecipazioni in società o enti che operino in settori preclusi alle società stesse.

Infine, le ulteriori disposizioni, che dettano una disciplina transitoria e dispongono in ordine ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, costituiscono sanzione e complemento delle disposizioni finora considerate e, a loro volta, regolano non irragionevolmente la fase di adeguamento alla nuova disciplina da parte delle società destinatarie di essa.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 30 luglio - 1 agosto 2008, n. 329

Materia: Ambiente

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Art. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21, l'art. 9, nn. 9 e 10, e l'art. 16 Statuto VdA; art. 117, sesto comma, Cost.;

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 11/2007)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Artt. da 1 a 7 e relativi allegati del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)»

Esito del giudizio: La Corte ha annullato gli articoli impugnati

Annotazioni:

A giudizio della ricorrente le disposizioni del decreto impugnato, le quali recano una articolata ed estremamente dettagliata disciplina per la conservazione o la gestione di aree di interesse naturalistico, prevedendo un obbligo di adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, anche ad eventuale integrazione di previsioni già esistenti (artt. 2, comma 2, e 3, comma 1), sono lesive della sua sfera di attribuzione costituzionale sotto due diversi profili:

- a) in via derivata per l'illegittimità dell'art. 1, comma 1226, della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), di cui tale decreto è applicazione (a sua volta impugnato, in via principale, con il ricorso n. 13/2007);
- b) in ragione di propri vizi, ulteriori ed autonomi rispetto al primo.

Sotto il primo profilo, la Provincia autonoma di Trento ha censurato il decreto 17 ottobre 2007 lamentando che non rientrerebbe nella competenza statale l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di ZSC e ZPS, dovendo queste ultime essere attuate direttamente dalle Province, competenti in materia, cosa che le stesse avrebbero peraltro già fatto.

La ricorrente ha lamentato, poi, che, in ogni caso, lo Stato non potrebbe vincolare le Province autonome in una materia di loro competenza mediante un atto sublegislativo.

Sotto il secondo profilo la ricorrente ha sostenuto che numerose disposizioni dell'impugnato decreto ministeriale sarebbero estranee al conferimento normativo di cui al comma 1226 dell'art. 1 della l. 296/2006 e ciò si tradurrebbe in una lesione delle competenze costituzionali della Provincia autonoma, che verrebbe ad essere assoggettata ad una disciplina che il Ministro non aveva il potere di

adottare. E ha lamentato, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il Ministro, in assenza di una norma sul punto nel comma 1226, ma a fronte della obiettiva incidenza del decreto ministeriale su competenze regionali e provinciali, si sarebbe limitato a chiedere il parere e non avrebbe acquisito l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

La Corte ha, anzitutto, rilevato l'inammissibilità delle censure proposte in riferimento a una serie di parametri soltanto indicati nel ricorso, ma la cui violazione risulta del tutto priva di argomentazione.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato.

La Corte ha innanzitutto ricordato che la questione si inquadra nel procedimento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, diretta a costituire la cosiddetta rete ecologica "Natura 2000" e relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché nel procedimento di attuazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale è stata inserita nella rete "Natura 2000" dal DPR n. 357/1997, di recepimento della direttiva 92/43/CEE.

Il procedimento relativo all'attuazione delle predette direttive prevede: una «individuazione» dei siti da considerare come «siti di importanza comunitaria» (SIC), effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome; la trasmissione di detta individuazione, da parte dello Stato membro, alla Commissione europea; l'approvazione da parte di quest'ultima dell'elenco dei siti; la scelta, sempre da parte della Commissione, di quelli che essa ritiene di importanza naturalistica tale da essere considerati come "zone speciali di conservazione" (ZSC) o come "zone di protezione speciale" (ZPS); ed infine la "designazione" (equivalente alla tradizionale "istituzione" dei parchi e delle riserve) di detti siti come ZSC o come ZPS da parte dello stesso Stato membro, il quale nel frattempo ha dovuto classificare detti siti medesimi in una delle tipologie di "aree protette".

È, infine, stato precisato nella sentenza che nel caso delle Province di Trento e Bolzano la "designazione" delle ZSC e delle ZPS avviene d'intesa con lo Stato, ai sensi dell'art. 5 della l. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), integrato dall'art. 8, comma 3, della l. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), norme che costituiscono principi generali dell'ordinamento (sent. n. 378/2006).

Il caso di specie all'esame della Corte concerne un momento essenziale di detto procedimento, e cioè l'adozione da parte della Provincia autonoma di Trento delle "misure di conservazione", e cioè delle norme che costituiscono lo statuto vincolistico dell'area protetta denominata "zona speciale di conservazione" (ZSC), o "zona di protezione speciale" (ZPS).

La Corte, inoltre, con sent. n. 104/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 1, comma 1226, della legge n. 296/2006, proprio nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano a rispettare i criteri minimi uniformi definiti dal decreto ministeriale oggetto del presente ricorso.

Detta sentenza ha in particolare posto in evidenza che, ai sensi dell'art. 8, numero 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le Province autonome hanno una potestà legislativa primaria in materia di «parchi per la

protezione della flora e della fauna» e che pertanto spetta a dette province dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE ed alla direttiva 79/409/CEE. Ed ha ritenuto che, in virtù di questa prescrizione statutaria, il legislatore statale non può imporre alle province autonome di conformarsi, nell'adozione delle misure di conservazione, «ai "criteri minimi uniformi" di un emanando decreto ministeriale».

Il decreto ministeriale in epigrafe è risultato, dunque, al giudizio della Corte, in evidente contrasto con la sent. n. 104/2008 e che, con la sopravvenuta caducazione per illegittimità costituzionale della norma legislativa di base, sia venuta meno anche la legittimità del decreto ministeriale che quella norma prevedeva.